



CONVENZIONE

per la collaborazione alla promozione di campagne di comunicazione e informazione sanitaria

TRA

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via di Santa Costanza n. 53, C.F./P. IVA 05951851004, nella persona del Direttore Generale, dott. Claudio Clini, nato a Latina il 1.1.1949, di seguito denominata "ASP";

E

Federazione dei Medici di Medicina Generale della Regione Lazio, con sede legale in Roma, Piazza G. Marconi n. 25, C.F./P. IVA 80238690582, nella persona del Segretario Generale Regionale, dott. Pier Luigi Bartoletti, nato a Roma, il 19.5.1960, di seguito denominata "FIMMG Lazio";

PREMESSO CHE

- l'ASP, ente dipendente dalla Regione, istituita con L. R. n. 16/99 s.m.i., opera con finalità strumentali nei confronti della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate in materia sanitaria, delle aziende unità sanitarie locali (USL) e delle aziende ospedaliere nonché degli altri organismi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario regionale (SSR);
- l'ASP si occupa di organizzare campagne di comunicazione per informare i cittadini sulle buone pratiche sanitarie e per sollecitare la partecipazione ai Programmi di Prevenzione;
- la FIMMG Lazio è parte della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) che rappresenta l'organizzazione sindacale e l'associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici comunque convenzionati e dipendenti operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, e dei medici del sistema integrato dell'emergenza sanitaria, dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica o ammessi al triennio propedeutico al medesimo e dei medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate;
- che i medici di medicina generale rappresentano il fulcro dell'assistenza sanitaria primaria della popolazione;
- si ritiene utile il sostegno dei medici di medicina generale per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
- l'ASP e la FIMMG Lazio intendono collaborare per promuovere campagne di comunicazione e informazione sanitaria.

Tutto ciò premesso e considerato tra ASP e FIMMG Lazio come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quelli non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione intende disciplinare i rapporti tra ASP e FIMMG Lazio finalizzati a promuovere campagne di comunicazione e informazione sanitaria.

Articolo 3 – Attività delle Parti

1. Le Parti si riservano di concordare le specifiche campagne di comunicazione e informazione sanitaria da promuovere congiuntamente e le azioni, di cui ai successivi commi 2 e 3, da intraprendere, dirette a garantirne la diffusione.

2. L'ASP si impegna a:

- 1) predisporre e trasmettere alla FIMMG Lazio articoli e/o brevi comunicati da divulgare, inerenti le campagne di comunicazione o informazione sanitaria concordate;
- 2) fornire alla FIMMG Lazio il materiale informativo, relativo alle campagne di comunicazione e informazione sanitaria concordate, da distribuire presso gli ambulatori di medicina generale associati;
- 3) inserire il logo della FIMMG Lazio nelle locandine delle campagne di comunicazione e informazione sanitaria concordate.

3. La FIMMG Lazio si impegna a:

- 1) partecipare alla promozione delle campagne di comunicazione e informazione sanitaria concordate, tramite le seguenti azioni:
 - a) garantire uno spazio informativo all'interno del proprio sito web www.fimmgroma.org;
 - b) divulgare articoli, brevi comunicati, materiale informativo, inerenti le campagne di comunicazione o informazione sanitaria concordate, attraverso la newsletter e/o la rivista della FIMMG Lazio;
 - c) distribuire, secondo le indicazioni comunicate dall'ASP, presso gli ambulatori di medicina generale associati, presenti sul territorio regionale, il materiale informativo fornito (es. locandine, brochure, espositori, volantini, ed altro).

Articolo 4 – Corrispettivi

1. Per la realizzazione della Convenzione le Parti si avvalgono delle proprie risorse umane e strumentali senza oneri aggiuntivi.

Articolo 5 – Durata

1. La durata della presente convenzione è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatti salvi eventuali periodi di proroga espressamente concordati per iscritto tra le Parti.

Articolo 8 – Risoluzione della Convenzione

1. Il rapporto di convenzione potrà essere risolto in ogni momento nel caso in cui si verificano gravi inadempienze nelle modalità di realizzazione della collaborazione.

2. La risoluzione dovrà essere preceduta da una comunicazione scritta della Parte che ha rilevato l'inadempienza.



Articolo 9 - Recesso unilaterale

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni indicate in una comunicazione scritta da trasmettere almeno 3 mesi prima alla controparte mediante raccomandata A/R.

Articolo 10 - Controversie

1. Per tutte le controversie che possano insorgere tra le Parti sull'interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione

1. La registrazione della presente convenzione, nonché le spese di bollo, saranno a carico della Parte che intenderà utilizzarlo, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Le Parti non possono trasferire o cedere alcuno dei propri diritti od obblighi derivanti dalla convenzione a qualsiasi parte terza, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

3. Resta inteso che tutte le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entreranno in vigore successivamente alla stipulazione della convenzione stessa.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia al codice civile.

Il presente atto, redatto in duplice originale, è composto da n. 3 pagine, siglate a margine e l'ultima, sottoscritta in calce dalle Parti come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica

Il Direttore Generale

Dott. Claudio Clini

(Timbro e firma)

LAZIOSANITA'
Agenzia di Sanità Pubblica
della Regione Lazio
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Clini

Per Federazione dei Medici di Medicina Generale della Regione Lazio

Il Segretario Generale Regionale

Dott. Pier Luigi Bartoletti

(Timbro e firma)